

DISCIPLINARE RELATIVO LA CREMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI- DIRETTIVE OPERATIVE.

Oggetto e finalità

Il presente disciplinare detta le disposizioni operative per la conservazione a mezzo affido ovvero la dispersione delle ceneri, derivanti dalla cremazione delle salme nell'ambito dei richiamati principi e disposizioni di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 ad oggetto "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", alla legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 e successive modificazioni, al Regolamento Regionale 11 marzo 2008 n. 1, nonché per quanto non in contrasto, al D.P.R. 285/90 "Regolamento di polizia mortuaria".

Impianto crematorio

Il Comune, essendo sprovvisto di apposita area crematoria, effettua abitualmente presso Cimiteri dotati di idonei impianti, quali Savona o Genova il servizio di cremazione salme delle persone che avevano in vita la residenza in Vado Ligure, di quelle decedute nel territorio del Comune e dei resti mortali, nonché dei resti ossei conservati presso i civici cimiteri.

Cremazione

Nel rispetto di quanto contenuto nella normativa di cui al precedente articolo 1, il procedimento di ignizione delle salme, dei resti mortali nonché, con le stesse modalità, dei resti ossei è autorizzato rispettivamente dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso del de cuius ovvero dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di conservazione delle spoglie mortali.

Per le ossa contenute nell'ossario comune, qualora se ne ravvisi la necessità, la cremazione è disposta dal Sindaco del luogo di conservazione, con termini e modalità di cui all'apposito provvedimento.

Conservazione, dispersione

L'Ufficiale di Stato Civile autorizza una delle seguenti forme:

- conservazione delle ceneri mediante affido dell'urna o tumulazione della stessa;
- dispersione delle ceneri :

a) in apposita area cimiteriale ovvero fuori del recinto cimiteriale, a mezzo

- spargimento o interrimento dell'urna cineraria;
- b) in mare a mezzo spargimento o affondamento dell'urna;
- c) cumulativa custodita (cinerario comune)

Manifestazione di volontà

Nel rispetto di quanto normato a livello nazionale e regionale, la volontà contraria al processo di ignizione può risultare da dichiarazione autografa del de cuius di data ultima antecedente il decesso; parimenti l'espressa manifestazione di volontà inerente la dispersione delle ceneri può risultare da dichiarazione di data ultima antecedente il decesso con firma autografa.

Per coloro che al momento del decesso risultano essere regolarmente iscritti ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, il non essere contrario alla dispersione delle proprie ceneri può risultare da apposita dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dallo stesso. Detta dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione.

Verbalizzazione e registrazione

Il personale incaricato, in servizio presso l'Ara Crematoria, sulla base della debita autorizzazione, esegue il procedimento di ignizione, ne redige verbale in triplice copia, così come previsto dalla vigente normativa, riportando sullo stesso la data ed il numero progressivo di cui ad apposito ed istituendo registro, inerente la dispersione o l'affido.

Trasmette copia dello stesso al comune di decesso-ufficiale di stato civile;

Il registro di cui al primo comma deve essere conservato presso gli uffici amministrativi cimiteriali.

Urne cinerarie

Le ceneri, al termine del procedimento, vengono raccolte in apposita urna debitamente sigillata; la stessa deve essere:

- di dimensione tale da raccogliere la globalità delle ceneri in relazione alle caratteristiche della salma;
- di materiale metallico o se diverso (ceramica, legno etc.) con contenitore interno in metallo, salvo le ceneri siano destinate alla dispersione per interrimento od affondamento. Caso in cui l'urna dovrà essere di materiale biodegradabile;
- debitamente sigillata.

Qualora si proceda ad affidamento o dispersione di ceneri contenute in urna già tumulata, nel primo caso se deteriorata deve essere rivestita con materiale metallico, nel secondo caso sostituita con una di materiale biodegradabile per l'affondamento od interrimento, con gravame economico in capo al richiedente.

Affidamento delle ceneri

L'affidatario deve dichiarare per iscritto se la conservazione dell'urna avviene presso la propria residenza ovvero presso un domicilio eletto a tal fine. Spetta all'affidatario comunicare al proprio comune di residenza la circostanza della conservazione dell'urna presso la propria dimora abituale ovvero presso il domicilio, così come eventuali variazioni di localizzazione della stessa.

Qualora il comune di residenza o quello eletto quale domicilio per la conservazione delle ceneri insista in territorio di altra Regione, l'autorizzazione è subordinata al nulla-osta di quest'ultimo, acquisito d'ufficio.

Nel caso in cui l'affidatario deceda gli eredi dello stesso dovranno tempestivamente dichiarare all'ufficio amministrativo cimiteriale il nominativo del nuovo affidatario e l'eventuale nuova allocazione dell'urna.

Luoghi di dispersione delle ceneri - soggetti incaricati

A sensi di quanto normato all'articolo 4 della legge Regionale n. 24/2007 la dispersione delle ceneri può avvenire nei seguenti luoghi:

- in natura;
 - in aree private;
 - in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri ed individuate con successivo e separato provvedimento, così come sopra esplicitato;
alla presenza di persona incaricata dall'ufficiale dello stato civile, qualora questa non sia un pubblico dipendente in forza ai servizi cimiteriali.
- La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

Il soggetto incaricato della dispersione deve sottoscrivere apposito verbale-dichiarazione, che sostanzialmente testimonia dell'accadimento e delle modalità seguite.

In mancanza di una manifesta individuazione da parte del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di tale indicazione, trascorsi novanta giorni dalla cremazione, il Comune autorizza la dispersione delle ceneri nel cinerario comune del cimitero del Comune di residenza del defunto, in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, della legge Regionale n. 24/2007.

Nel caso in cui venga richiesta sia la dispersione che il controllo della esatta procedura in capo a personale dipendente del Comune, modalità e tempi di esecuzione dovranno essere previamente concordati e gli eventuali costi saranno a carico dei richiedenti.

Dispersione delle ceneri-modalità

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente sulla base di espressa manifestazione di volontà del defunto, nelle forme e con le modalità di cui alla normativa, nonché con le procedure di registrazione già richiamate.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge Regionale n. 24/2007 e cioè : dal coniuge del defunto o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile, o da differente soggetto espressamente individuato ed indicato in forma scritta dal de cuius. Tali soggetti assumono la qualità di “incaricati”.

Informazione ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini in merito all'espletamento delle diverse pratiche funerarie previste dalla vigente normativa tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate, compreso il sito ufficiale del Comune: www.comune.vado-ligure.sv.it.

Controlli e sanzioni

L'Ufficio cimiteriale si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sia sulla regolare custodia delle urne cinerarie affidate che in merito alle procedure di dispersione delle ceneri.

Per quanto concerne sia le modalità che i relativi importi si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 5 bis della legge Regionale n. 24/2007, così come introdotto dalla legge Regionale n. 4/2008.

Disposizioni finali

Le presenti direttive operano fino al loro eventuale recepimento in apposita regolamentazione di polizia mortuaria.